

Repertorio n. 66432

Raccolta n. 28909

VERBALE DI ASSEMBLEA

(art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di
novembre, alle ore diciotto

Registrato a Ravenna

in LUGO

il 25/11/2019

nella sede in corso Matteotti n. 3,

N. 10657 Serie 1T

avanti a me dottor Renato Giganti, Notaio in Lugo, iscritto

Euro Esente

al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, è presente la

Signora:

- BALDININI prof. LAURA nata ad Ancona il 29 ottobre 1948,

domiciliata per la carica, ove segue la quale dichiara di

intervenire ed agire nel presente atto nella veste di

Presidente pro tempore, del Consiglio Direttivo della

"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) -

SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA"

con sede a Lugo (RA), corso Matteotti n. 3, codice fiscale

91014490394, iscritta nel Registro Regionale delle APS al n.

5424 con Determina n. 20734 del 21 dicembre 2017,

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale,

all'assemblea straordinaria dei soci della predetta

associazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora, in



seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Abrogazione dello statuto vigente e conseguente adozione del nuovo statuto dell'Associazione Provinciale LILT di Ravenna APS secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 - Riforma del Terzo Settore.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto dell'associazione, la comparente la quale dopo avere constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 11 dello statuto, mediante avviso affisso nei locali della sede e pubblicato su "Il Nuovo Diario Messaggero";

- che la prima convocazione indetta per il 21 novembre 2019 alle ore 17,30, presso lo stesso luogo, è andata deserta;

- che sono presenti, con diritto di voto, i soci meglio identificati nel foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di sè medesima, Presidente e dei consiglieri Enrico Flisi, Tiziana Baldrati e Vincenzo Salerno; per il collegio sindacale Savorani Roberto e Mirandola Luigia avendo giustificato

l'assenza il Presidente Cesare Bedeschi;

- che risulta formato il quorum costitutivo previsto dall'art. 14 dello statuto per le assemblee in seconda convocazione;

d i c h i a r a

la presente assemblea regolarmente costituita a norma di legge e di statuto e competente a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea che a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 117/2017 relative al Codice del Terzo Settore, la LILT - sede centrale ha modificato lo statuto nazionale, nel quale ha recepito le modifiche previste dal suddetto Codice; tale statuto è stato approvato dal Ministero della Salute con decreto in data 23 agosto 2019. Conseguentemente, la sede centrale ha richiesto che anche gli statuti delle Sezioni Provinciali si conformino a tale normativa ed allo schema proposto e, come detto, approvato dal Ministero competente al fine di ottenere il riconoscimento quale "Associazione Provinciale LILT".

Espone brevemente il nuovo testo di statuto già noto a tutti i presenti, conforme a quello trasmesso dalla Sede Centrale e sottolinea la necessità di non apportare modifiche sostanziali, affinché tutti gli statuti delle Associazioni



Provinciali siano tra loro omogenei.

Il Presidente invita pertanto a deliberare in merito.

Udita l'esposizione del Presidente e dopo breve discussione,
l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano,
all'unanimità

delibera

- di approvare in toto il testo rinnovato dello statuto dell'

Associazione che il Presidente mi consegna e che si allega al
presente atto sotto la lettera "B".

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo
la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente
assemblea alle ore diciotto e minuti venti.

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione la
quale chiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 comma
3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (esenzione da imposta di
registro e di bollo).

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa
avutane dalla comparente.

Io Notaio ho letto alla Comparente che l'ha approvato questo
atto per la maggior parte dattiloscritto da persona di mia
fiducia e completato di mia mano su un foglio del quale
occupa tre pagine intere e quanto in questa quarta.

FIRMATO: BALDININI LAURA - RENATO GIGANTI NOTAIO

Bal
Bal
Bar
Bel
Ber
Buc
Clò
Cor
Cor
Da
Flis
Fra
Ge
Mii
Pag
Pia
Roi
Sal
Sav
Ser
Spa

ALLEGATO "A" AL N. 28909 DI RACCOLTA

Cognome	Nome	Firma o Delega
Baldinini	Laura	
Baldrati	Tiziana	
Baroncini	Giuliana	Delega
Bellini	Ilaria	
Bertaccini	Fiorella	Delega
Bucchi	Elisa	
Clò	Raffaele	
Contarini	Patrizia	
Corelli Grappadelli	Giovanni	
Dazzi	Claudio	
Flisi	Enrico	
Francesconi	Daniele	
Geminiani	Mario	
Mirandola	Luigia	
Pagliarani	Giuliana	Delega
Piancastelli	Germana	
Ronconi	Anna	
Salerno	Vincenzo	
Savorani	Roberto	
Senni	Sanzio	
Spalluto	Donato	Delega

Laura Baldinini



ALLEGATO "B" AL N. 28909 DI RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT DI RAVENNA

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione Provinciale di Ravenna - APS - di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale.
2. L'Associazione provinciale, alla data dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS".

Articolo 2

1. L'Associazione provinciale ha sede in Lugo (RA) Corso Matteotti n. 3.
2. Il Consiglio direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo Settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1. L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa, non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte.
2. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.
3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale della LILT.
4. La LILT opera senza fine di lucro e ha, come compito istituzionale principale, la promozione della prevenzione oncologica, nonché le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa. Promuove ed attua:
 - a) La corretta informazione e l'educazione alla salute e



alla prevenzione oncologica;

b) Le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;

c) Le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;

d) La formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;

e) La partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;

f) Gli studi, le innovazioni e la ricerca in campo oncologico;

g) Le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni di volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

5. Nel perseguimento degli scopi sociali, la LILT collabora e si coordina con:

a) Le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale, della prevenzione oncologica e della riabilitazione;

b) Le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, innovazione e ricerca;

c) Le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, le Università, gli ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.

6. Tali attività, peraltro, sono riconducibili all'esercizio di interesse generale dettate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore che vengono svolte dall'Associazione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente secondo la propria natura associativa, di cui all'art. 1. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle attività ricomprese nell'art. 5 comma 1 lett a), b), c), d), g), h) e i) del Codice del terzo settore e precisamente:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e intervento, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22/06/2016 n. 116, e successive;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/02/2001, pubblicato

in G.U. n. 129 del 06/06/2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Formazione universitaria e post-universitaria;

f) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

7. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari, persegue la raccolta del supporto pubblico e privato. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività o iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

TITOLO SECONDO

Categorie di soci e quota sociale

Articolo 5

1. L'associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:

- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Benemeriti
- Soci Onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di lucro.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4. L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.

5. L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.

6. I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una



tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7. L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore. Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali. Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte DELL'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente. Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 6

1. Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.
2. La qualità di socio è personale e si perde per
 - a. Dimissioni;
 - b. Mancato pagamento della quota sociale annua, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT,
 - c. Indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;
 - d. Previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto per:
indegnità;
atti contrari all'interesse dell'ente.

TITOLO TERZO

Organi dell'Associazione

Articolo 7

1. Sono organi dell'Associazione provinciale:
 - Il Consiglio direttivo provinciale (CDP)
 - L'Assemblea dei soci
 - Il Presidente provinciale
 - L'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Articolo 8

1. L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;

- Delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice per il terzo settore;
 - Delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio proposto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di C
 - Controllo;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
2. E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 9

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione, oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.
4. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.
5. Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.

Articolo 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.
2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un



altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia dei un documento di identità in corso di validità del delegante.

3. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 11

1. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3. Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di votazione.

4. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

Articolo 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente per la stessa ora del giorno successivo ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 13

1. I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei soci.

2. Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo, formalizzato dalla Sede Centrale delle LILT, da adottarsi almeno 15 giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente regolamento.

3. Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.

4. E' data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5. L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6. In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT, vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 14

1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il legale rappresentante - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi dalla data delle elezioni.

3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati. Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto dalle delegazioni comunali.

5. Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 15

1. Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2. Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4. Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice Presidente.

5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi. Il CDP è presieduto dal consigliere più anziano di età.

6. Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e dal Segretario.

Articolo 16

1. Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del



Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 17

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LIILT.

Articolo 18

1. Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statuari.

2. A tal fine:

a. Attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della LIILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. Assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriali in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello statuto nazionale.

c. Approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;

d. Adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LIILT;

e. Elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto;

f. Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo settore;

h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;

i. Ai Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegati il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.

In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme, modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a euro 5.000 (cinquemila/00).

Articolo 19

1. L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore.

2. L'organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

Articolo 20

1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con la Sede centrale riguardante lo stato di



attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di contributo finanziaio per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore regione può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

TITOLO QUARTO

Patrimonio - Gestione finanziaria

Articolo 21

1. L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a. Con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. Con le quote associative versate dai soci;

c. Con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. Con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.

Articolo 22

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il bilancio

preventivo con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.

L'associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23

1. L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi discioglimento del vincolo associativo.

2. Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3. Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività ed alle iniziative delle singole Associazioni Provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo le modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.

TITOLO QUINTO

Decadenza degli organi sezionali

Articolo 24

1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2. L'attivo residuale patrimoniale dell'associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO SESTO

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 25

1. Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2. L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.

3. L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio

sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.

L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 26

1. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

2. La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.

3. Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.

Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale della LILT e al Codice per il Terzo settore.

FIRMATO: BALDININI LAURA - RENATO GIGANTI NOTAIO

**Copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera
alla parte interessata per gli usi di Legge.**

LUGO, li25.11.2018.....



